

**REGOLAMENTO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA DEL CENTROVENETO 01/04/2010 – 01/04/2015
TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR 224^EMISSIONE” – IT0004595887**

Articolo 1 – Importo, taglio e titoli

Il prestito obbligazionario “BANCA DEL CENTROVENETO 01/04/2010 – 01/04/2015 TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR 224^EMISSIONE”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 20.000.000, è costituito da n. 20.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna in taglio non frazionabile.

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli SPA in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art.n°23, comma 3 del regolamento Consob n.11768 del 23/12/1998 adottato, tra l’altro, in attuazione dell’articolo n.36 del D.Lgs n.213 del 24/06/1998. I titoli saranno custoditi presso l'emittente in forma non cartolare.

Articolo 2 – Lotto minimo

Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a Euro 50.000 (cinquantamila).

Articolo 3 – Data e prezzo di emissione

Le obbligazioni verranno emesse in data 01/04/2010 alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione.

Articolo 4 – Data di godimento

Le obbligazioni hanno godimento a decorrere dal 01/04/2010.

Articolo 5 - Durata e prezzo di rimborso

La durata del prestito obbligazionario è di cinque anni dal 01/04/2010 al 01/04/2015 e sarà rimborsato alla pari, senza alcuna deduzione per spese, in una unica soluzione, il 01/04/2015. Qualora la data per il pagamento del capitale coincida con un giorno lavorativo, il pagamento sarà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Successivamente alla data di scadenza, le obbligazioni cesseranno di fruttare interessi.

Articolo 6 - Interessi

Gli interessi saranno pagati in rate semestrali posticipate il 01/04 e 01/10 di ogni anno fino alla data di scadenza. Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Gli interessi sono calcolati prendendo a riferimento l’anno civile.

Il tasso di interesse della prima cedola, pagata il 01/10/2010, è fissato nella misura dello 0,75% lordo (pari all’ 1,50% annuo lordo). Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle successive cedole sarà variabile ed indicizzato alla media mensile dell’Euribor SEI mesi /360 riferita al mese precedente la data di godimento della cedola, ovvero al mese di marzo per le cedole semestrali relative al periodo 01/04 – 01/10, al mese di settembre per le cedole semestrali relative al periodo 01/10– 01/04. Tale valore sarà retrocesso al cliente in misura del 90% e arrotondato ai 5 centesimi inferiori. Inoltre, il tasso di interesse lordo di ogni cedola non può essere inferiore a un valore minimo garantito (*floor*) pari all’ 1,00% annuo lordo e non potrà essere superiore a un valore massimo (*cap*) pari al 5,00% annuo lordo.

Ad esempio, la media mensile dell'Euribor 6 mesi 360 di febbraio 2010 è pari a 0,965%. Il 90% di tale valore, arrotondato ai 5 centesimi inferiori, è pari a 0,85%. Essendo tale valore inferiore al tasso floor, il tasso di interesse applicato alla cedola sarà pari al tasso floor, ovvero 1,00% lordo annuo.

L'ipotesi più sfavorevole per l'obbligazionista è che a tutte le cedole variabili venga applicato il tasso floor dell'1,00% annuo lordo. In questo caso il rendimento lordo effettivo a scadenza dell'obbligazione sarebbe pari a 1,053% (0,921 % al netto della ritenuta fiscale).

Il parametro di riferimento sarà rilevato dai quotidiani economici finanziari come, ad esempio, "Il Sole 24 Ore". Qualora la rilevazione o il riferimento al parametro non fosse possibile per qualsiasi motivo, si farà riferimento ad un parametro sostitutivo che per caratteristiche di sensitività alle variabili di mercato, si presenti più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originariamente prescelto.

Articolo 7 – Servizio del Prestito

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole saranno effettuati per il tramite della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 8 – Regime fiscale

Sugli interessi e sulle plusvalenze si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D.Lgs. 21 Novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura pro tempore vigente (attualmente 12,50%).

Sono inoltre a carico degli obbligazionisti e dei aventi causa le imposte e tasse, presenti o future, alle quali saranno comunque soggette le obbligazioni.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10 – Clausole di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente e/o del Sottoscrittore

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o a favore dei sottoscrittori.

Articolo 11 – Clausole di subordinazione che accompagnano l'obbligazione

Non esistono clausole di subordinazione.

Articolo 12 – Destinatari dell'offerta

Le obbligazioni di cui al presente regolamento, sono emesse interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e sono destinate al pubblico indistinto compresi gli investitori istituzionali.

Articolo 13 – Mercati e Negoziazione

In relazione alle obbligazioni del presente prestito obbligazionario, non è prevista alcuna richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale nei mercati gestiti ed organizzati dalla Borsa Italiana ovvero in altri mercati regolamentati. Inoltre, non sussiste nessun impegno dell'emittente a fornire, su base continuativa, prezzi di acquisto e di vendita dei titoli. L'emittente non è obbligato a riacquistare i titoli prima della scadenza. L'emittente, su sollecitazione del sottoscrittore, si riserva di verificare l'esistenza sul mercato di potenziali acquirenti del titolo (tra cui l'emittente stesso) e, nel caso sussista tale presupposto, si impegna a comunicare al richiedente, di cui sopra, la migliore offerta di acquisto. Nel caso in cui l'offerta di acquisto provenga dall'emittente, la Banca si impegna a formulare un prezzo in relazione all'andamento contingente del sottostante e dei tassi di mercato.

Articolo 14 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla

scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Articolo 15 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia fra gli Obbligazionisti e l'Emittente è competente il Foro di Vicenza, ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 16 – Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare.

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato presso la sede, presso tutte le filiali e sul sito internet dell'Emittente www.centroveneto.it.

Articolo 18 – Rating dell'Emittente

L'Emittente non è fornito di rating.

Articolo 19 – Rating dell'Obbligazione

Le Obbligazioni non sono provviste di rating.

Articolo 20 – Commissioni di sottoscrizione

Nessuna commissione è dovuta per la sottoscrizione delle obbligazioni di cui al presente prestito obbligazionario.

Articolo 21 – Responsabile per il collocamento ed incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. – Longare, che opererà quale responsabile del collocamento.

MODALITÀ DI COLLOCAMENTO

Il prestito può essere sottoscritto presso gli sportelli della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. – Longare per un importo minimo di euro 50.000 (cinquantamila):

- dal 29 marzo al 24 settembre 2010 le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione, salvo chiusura anticipata dell'offerta, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 20.000.000.

Dichiaro che, prima di dare l'ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario "BANCA DEL CENTROVENETO 01/04/2010 – 01/04/2015 TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR 224^EMISSIONE" codice titolo IT0004595887, ho preso visione e mi è stato consegnato il regolamento del prestito.

Ai sensi della legge n. 197/1991 il trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro, deve essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati.